



**Regione Siciliana**  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

**DIRIGENTE GENERALE**

tel. 091 7077807 - fax 0917077294  
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.: tel. 091.7077130 - 320 2896599  
[urp.ambiente@regione.sicilia.it](mailto:urp.ambiente@regione.sicilia.it)

Palermo, prot. n. **24 LUG. 2013** del **32513** - Rif. nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Progetto MUOS - "Installazione del sistema di comunicazione per utenti mobili, sito radio US Navy di Niscemi". Revoca dei precedenti provvedimenti di revoca prot. N. 15513 e 15532.

Alla Ripartizione urbanistica del  
Comune di  
NISCEMI (CL)

Ministero Della Difesa  
ROMA

Department of the Navy  
Comando 41^ Stormo  
SIGONELLA (CT)

Department of the Navy  
Viale Porto, box 51  
Aeroporto di Capodichino  
80144 NAPOLI

Servizio di Soprintendenza BB CC AA  
Via Conte Cavour n 106  
CALTANISSETTA

Dipartimento Reg. Ic Azienda  
Foreste Demaniali  
Via Gibil Gabib, 61  
93100 CALTANISSETTA

All'Ispettorato Rip.le delle Foreste  
di CALTANISSETTA

D.R.U. Servizio 6  
SEDE

All'Ufficio di Gabinetto del  
Presidente della Regione

All'Assessorato Regionale della  
Salute - Ufficio di Gabinetto

Al Tribunale Amministrativo  
Regionale  
PALERMO

Alla Presidenza della Regione  
Ufficio Legislativo e Legale  
PALERMO

D.R.A. Servizio 6  
SEDE

**PREMESSO :**

- che successivamente agli inviti alla sospensione dei lavori si è dovuto provvedere in applicazione del prioritario principio di salvaguardia e tutela della salute dei cittadini alla revoca in autotutela delle autorizzazioni precedentemente rilasciate in quanto ai predetti inviti nessun riscontro si è avuto da parte della Marina degli Stati Uniti e che la mancata sospensione dei lavori si è protratta anche dopo la revoca come risulta dagli atti prodotti dal Comune di Niscemi;
- che pur tuttavia in data 3 maggio 2013 con nota prot. n.20934 è stato rilasciato nulla osta ad effettuare interventi di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti in argomento come da scheda di proposta inviata dal Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa;
- che la revoca del provvedimento di autorizzazione era prevalentemente motivato dall'assenza di uno studio rilasciato da un Ente Pubblico di rilevanza nazionale e che tale Ente è stato individuato nell'Istituto Superiore di Sanità nella riunioni del 15 marzo 2013 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- visto lo studio pervenuto a questo Dipartimento in data 19 luglio 2013 dall'Istituto Superiore di Sanità; studio che perviene alle seguenti conclusioni *"I risultati delle misure sperimentali effettuate dall'ISPRA indicano che tutti i limiti della legislazione italiana in materia di protezione della salute umana dai campi elettromagnetici sono attualmente rispettati in larga misura ..... Non sono prevedibili rischi dovuti agli effetti noti dei campi elettromagnetici, e anche nell'ipotesi poco probabile di un puntamento delle antenne paraboliche a livello del terreno, o comunque nella direzione di persone che potrebbero essere esposte al fascio principale, si ritiene che tale rischi possano essere considerati del tutto trascurabili. Per quanto riguarda le possibili interferenze su apparecchi elettromedicali, non sono prevedibili particolari problemi connessi alla messa in funzione delle antenne MUOS..... I bassi livelli emessi dall'antenna MUOS .....non indicano infine la possibilità di mal funzionamenti di tali dispositivi"*.

Considerato che lo studio soddisfa anche le richieste contenute nella mozione dell'A.R.S. n° 2 dell'8 gennaio 2013.

Vista la nota prot. M\_D GUDC/2/27890 del 23/07/2013 del Ministero della Difesa indirizzata al Presidente della Regione Siciliana, con la quale, qualora la Regione Siciliana alla luce della relazione dell'Istituto Superiore della Sanità riveda i citati provvedimenti di revoca adottati, il Ministro prospetta di procedere alla consequenziale rinuncia alle impugnazioni precedenti dinanzi agli organi di giustizia amministrativa siciliani;

Ritenuto che non sussistono più i presupposti per l'applicazione del principio di precauzione applicati con i citati provvedimenti citati in premessa e che pertanto debbano essere revocati gli atti di revoca precedentemente emessi prot. n. 15513 e 15532 del 29.03.2013;

**SI DISPONE**

per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto

la revoca:

- della nota prot. N.15513 del 29 marzo 2013,
- della nota prot. N.15532 del 29 marzo 2013.

